



**Il sistema utilizzato in Spagna per determinare la base di calcolo della durata della prestazione di disoccupazione dei lavoratori a tempo parziale verticale è contrario al diritto dell'Unione**

*Infatti, poiché la maggioranza di tale categoria di lavoratori è costituita da donne, detto sistema comporta una disparità di trattamento a sfavore di queste ultime*

La sig.ra María Begoña Espadas Recio, che rientra nella categoria dei lavoratori a tempo parziale di tipo verticale<sup>1</sup>, ha svolto attività lavorativa come addetta alle pulizie per oltre 12 anni e mezzo, senza soluzione di continuità. Successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro, la sig.ra Espadas Recio ha chiesto di beneficiare delle prestazioni di disoccupazione. Il Servicio Público de Empleo Estatal (Servizio statale per il pubblico impiego, Spagna; in prosieguo: lo «SPEE») le ha concesso il beneficio di 420 giorni di prestazioni di disoccupazione anziché di 720 giorni cui ella riteneva di aver diritto. Nel determinare tale periodo, lo SPEE si è basato su una normativa spagnola che prevede che, in caso di lavoro a tempo parziale, se la durata della prestazione di disoccupazione è determinata in funzione dei giorni di contribuzione nei sei anni precedenti, occorre prendere in considerazione unicamente i giorni effettivamente lavorati (nel caso di specie 1 387 giorni), e non i sei anni di contribuzione nel loro complesso. Ritenendo di aver versato i contributi integralmente negli ultimi sei anni, la sig.ra Espadas Recio ha proposto ricorso dinanzi allo Juzgado de lo Social n. 33 de Barcelona (Tribunale del lavoro n. 33 di Barcellona, Spagna). A suo parere, l'esclusione dei giorni non lavorati, ai fini del calcolo della sua prestazione di disoccupazione, equivarrebbe ad istituire una disparità di trattamento a sfavore dei lavoratori a tempo parziale di tipo verticale.

Il giudice spagnolo rileva che tale categoria di lavoratori risulta doppiamente penalizzata, dato che, da un lato, la retribuzione mensile meno elevata in ragione del lavoro a tempo parziale comporta una prestazione di disoccupazione di importo proporzionalmente inferiore e, dall'altro, la durata di tale prestazione risulta ridotta, venendo presi in considerazione solo i giorni lavorati, sebbene il periodo di contribuzione sia più esteso. Il giudice spagnolo aggiunge che è dimostrato che la normativa di cui trattasi incide in proporzione ben maggiore sulle donne che sugli uomini. Pertanto, esso chiede alla Corte di giustizia se la direttiva sulla parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale<sup>2</sup> osti alla normativa spagnola in questione, quando sia constatato che la maggior parte dei lavoratori a tempo parziale verticale è costituita da donne che subiscono le conseguenze negative di tale normativa.

**Con la sua sentenza odierna, la Corte dichiara che la direttiva osta ad una normativa che, nel caso di lavoro a tempo parziale «verticale», escluda i giorni non lavorati dal calcolo dei giorni di contribuzione, con conseguente riduzione del periodo di erogazione della prestazione di disoccupazione, quando sia constatato che la maggior parte dei lavoratori a tempo parziale «verticale» è costituita da donne che subiscono le conseguenze negative di tale normativa.**

<sup>1</sup> Il lavoro a tempo parziale è detto «verticale» quando la persona che lo esercita concentra le sue ore di lavoro su alcuni giorni lavorativi della settimana, e «orizzontale» quando la persona che lo esercita lavora tutti i giorni lavorativi della settimana.

<sup>2</sup> Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24).

La Corte sottolinea, anzitutto, che i dati statistici forniti dal giudice spagnolo non sono contestati. Essa rileva, poi, che i lavoratori a tempo parziale verticale rientranti nell'ambito di applicazione della misura nazionale di cui trattasi sono tutti pregiudicati da quest'ultima e che nessun lavoratore appartenente a tale categoria può trarre un vantaggio dall'applicazione di una misura del genere.

**Poiché una percentuale compresa tra il 70 % e l'80 % dei lavoratori a tempo parziale verticale è costituita da donne, la Corte ritiene evidente che un numero molto più elevato di donne che di uomini risulti sfavorito dalla misura nazionale in questione. Essa ne conclude che tale misura costituisce una disparità di trattamento a sfavore delle donne.**

Il governo spagnolo fa valere che il principio del «contributo al sistema previdenziale» giustifica l'esistenza della disparità di trattamento constatata. A suo parere, poiché il diritto alla prestazione di disoccupazione e la durata di tale prestazione sarebbero determinati esclusivamente in base al periodo durante il quale il lavoratore ha prestato la propria attività lavorativa o è stato iscritto al sistema di previdenza sociale, occorrerebbe, al fine di rispettare il principio di proporzionalità, tener conto unicamente dei giorni effettivamente lavorati. Pur sottolineando che spetta in ultima analisi al giudice spagnolo valutare se il predetto obiettivo sia effettivamente quello perseguito dal legislatore nazionale, **la Corte rileva che la misura nazionale di cui trattasi non risulta idonea a garantire la correlazione che deve sussistere tra i contributi versati dal lavoratore e i diritti che questi può richiedere in materia di prestazione di disoccupazione.** Infatti, dalla normativa spagnola in questione risulta che un lavoratore a tempo parziale verticale che abbia versato contributi per ogni giorno di tutti i mesi dell'anno riceve una prestazione di disoccupazione per un periodo di tempo inferiore rispetto a un lavoratore a tempo pieno che abbia versato gli stessi contributi.

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

*Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106*